



Prot. 6989 del 24/02/2017

Class.: 011-12-2

Fasc.: 2/2012

(da citare in eventuali risposte)

Pesaro, 23.02.2017

OGGETTO: Marche Multiservizi S.p.a. Pesaro. Discarica strategica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete di Tavullia (PU). Nulla Osta alle opere di copertura finale e ripristino ambientale nei lotti in gestione post operativa. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:** Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152. Legge Regionale n° 24 del 5 ottobre 2009 – DGRM 1547/2009. Decreto Legislativo 5 marzo 2014, n° 46. Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36.

Premesso che,

la *Società Marche Multiservizi S.p.a. Pesaro*, ente gestore della Discarica strategica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete di Tavullia (PU) risulta in possesso delle seguenti autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Pesaro – Urbino:

1. Determinazione n. 675 del 15/03/2010 avente ad oggetto: DITTA: MARCHE MULTISERVIZI. AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' ASPRETE NEL COMUNE DI TAVULLIA (PU). RILASCIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005N. 59 E S.M.I.) NELL' AMBITO DEL PROCEDIMENTO COORDINATO ED UNIFICATO V.I.A. - V.A.S. - A.I.A. (DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - L.R. 7/04 - L.R. 6/07).

2. Determinazione n. 1746 del 02/07/2010, avente ad oggetto MARCHE MULTISERVIZI. AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' ASPRETE NEL COMUNE DI TAVULLIA (PU). DETERMINA INTEGRATIVA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE N. 675 DEL 15.03.2010 ((DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 E S.M.I.)

3 Determinazione n. 2953 del 03/11/2011, avente ad oggetto: MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.- DISCARICA DI CÀ ASPRETE DI TAVULLIA (PU) - AUTORIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRITOVAGLIATURA DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI (OPERAZIONE R4) - D.LGS.N. 152/06 TITOLO III BIS - ART.29 - NONIES AIA E ART. 20 EX ART. 208 - DGRM N.1547 DEL 05.10.2009. MODIFICA NON SOSTANZIALE.

4 Determinazione n. 626 del 20/03/2012 avente ad oggetto: MARCHE MULTISERVIZI SPA - DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CA' ASPRETE - COMUNE DI TAVULLIA (PU) - AUTORIZZAZIONE A SOLUZIONE ALTERNATIVA EQUIVALENTE PER LO STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA FINALE - MODIFICA NON SOSTANZIALI APPORTATE ALL'AIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 675 DEL 15-03-2010 ART 29 NONIES (PARTE II TITOLO III-BIS) DEL DLGS 3 APRILE 2006 N 152 PUNTO 3 ALLEGATO 1 DELLA DGRM N 1547 DEL 05-10-2009 E PUNTO 4.3 DELL'ALLEGATO A DELLA DGIP N 417.

5 Determinazione n. 1566 del 22/06/2012, avente ad oggetto: DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A., DISCARICA DI CÀ ASPRETE COMUNE DI TAVULLIA - AUTORIZZAZIONE AD ATTIVITÀ MESSA IN RISERVA (R 13), PER RIFIUTO URBANO NON PERICOLOSO PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CER 200108- RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE), AI SENSI DEGLI ARTT. 29 NONIES E 29 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 128 DEL 29 GIUGNO 2010



(MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL D.LGS 152/2006) E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONE MARCHE N. 1547 DEL 5 OTTOBRE 2009.

6 . Determinazione n. 161 del 31/01/2013 avente ad oggetto: OGGETTO: DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. DI PESARO. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN SETTORE CONFINATO ADIBITO A SOTTOCATEGORIA NEL CONTESTO DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CÀ ASPRETE NEL COMUNE DI TAVULLIA (PU). DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152. DECRETO MINISTERIALE 27 SETTEMBRE 2010.

7 Determinazione n. 1603 del 12/09/2014 avente ad oggetto: DITTA MARCHE MULTISERVIZI SPA - AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON SEDE IN LOCALITÀ CÀ ASPRETE DI PESARO (PU), IN ADEMPIMENTO ALL' ORDINANZA PROVINCIALE N° 2/2014. DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152, PARTE II, TITOLO III BIS ARTICOLO 29 NONIES DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36 DECRETO LEGISLATIVO N° 46 DEL 4 MARZO 2014.

- P'iter istruttorio previsto al punto 1.3 (presentazione della comunicazione delle modifiche non sostanziali) della *Delibera Regionale n. 1547 del 05.10.2009*, enuncia: “Con riferimento al precedente paragrafo punto 1.2, l'azienda deve presentare all'Autorità Competente, una comunicazione di richiesta di modifiche non sostanziali specificando la non significatività della modifica, accompagnandola da una relazione tecnica e dagli elaborati tecnici ritenuti necessari per far sì che l'Autorità Competente possa valutare la richiesta. La relazione tecnica deve contenere indicazioni riguardanti gli aspetti ambientali (aria, acqua, rifiuti, rumore, energia...) interessati dalla modifica, facendo riferimento sia al decreto A.I.A., già rilasciato che alla modulistica per la redazione della domanda A.I.A., approvata con Delibere di Giunta n° 1480 del 02.08.2002; n° 447 del 01.04.2003 e n° 770 del 06.07.2004.

Visto che,

- la Ditta Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro, ha presentato in data 20 febbraio 2017 (ns. prot. n° 6400 del 21 febbraio 2017), la seguente comunicazione avente ad oggetto: “*Discarica di Cà Asprete – trasmissione progetto copertura finale e ripristino ambientale dei lotti in post gestione operativa e comunicazione tecnica per richiedere il NULLA OSTA*”;

- la Ditta Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro, ha presentato, a corredo della domanda, la documentazione tecnica e gli elaborati grafici ivi elencati:

DOCUMENTAZIONE TECNICA CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE PER LA COPERTURA FINALE DEL V E VI LOTTO

1. RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA.
2. RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA.
3. RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA.

ELABORATI GRAFICI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE PER LA COPERTURA FINALE DEL V E VI LOTTO

- D.01 COROGRAFIA
- D.02 PLANIMETRIA CATASTALE.
- D.03 PLANIMETRIA RILIEVO DI CHIUSURA DISCARICA.



- D.04 PLANIMETRIA GENERALE DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA.
- D.05 PLANIMETRIA DELLE AREE CON DIVERSA SOLUZIONE DI CAPPING.
- D.05 a) PLANIMETRIA CON INDICATE LE AREE DEI TELI DRENANTI.
- D.06 a) SEZIONI LONGITUDINALI DI RIPRISTINO 8 – 9 – 11 – 12.
- D.06 b) SEZIONI LONGITUDINALI DI RIPRISTINO 21 – 23 – 25.
- D.07 PLANIMETRIA RETE DRENAGGI SUPERFICIALI.
- D.08 PLANIMETRIA SISTEMAZIONE A VERDE.
- D.09 PLANIMETRIA DEI POZZI BIOGAS.
- D.10 PARTICOLARI COSTRUTTIVI SISTEMA DI COPERTURA SOMMITALE.

Preso atto,

- che la terra movimentata ai fini della realizzazione dei nuovi lotti è sfruttata per procedere anche all'esecuzione del *capping* finale e del successivo ripristino ambientale dei lotti VI e parte del V, già in fase post-operativa ,
- che quanto previsto nello stesso progetto esecutivo è stato precedentemente autorizzato mediante Determinazione n. 675 del 15/03/2010 (ditta: Marche Multiservizi. ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Ca' Asprete nel comune di Tavullia (PU). Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale (Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e s.m.i.) nell' ambito del procedimento coordinato ed unificato V.I.A. – V.A.S. – A.I.A. (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Legge Regionale 7/04 – Legge Regionale 6/07), modificata ed integrata dalla successiva Determinazione n. 1746 del 02/07/2011 (Marche Multiservizi. ampliamento della Discarica per rifiuti non pericolosi di Ca' Asprete nel comune di Tavullia (PU). Determina integrativa della precedente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 675 del 15.03.2010 (Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e s.m.i.);
- dei contenuti tecnico – operativi della Determinazione n. 626 del 20/03/2012 avente ad oggetto: "Marche Multiservizi spa - discarica per rifiuti non pericolosi Ca' Asprete - comune di Tavullia (PU) - autorizzazione a soluzione alternativa equivalente per lo strato di impermeabilizzazione della copertura finale - modifiche non sostanziali apportate all'AIA Determinazione Dirigenziale n 675 del 15-03-2010 art 29 nonies (parte II titolo III bis) del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152 punto 3 allegato 1 della D.G.R.M. n° 1547 del 05-10-2009 e punto 4.3 dell'allegato A della D.D. G.P. n 417";
- che l'autorizzazione tutt'ora vigente prevede comunque l'utilizzazione di una quantità di terra pari a 180.000 mc e necessaria alle seguenti fasi di applicative: primo strato di regolazione, strato di copertura superficiale, regolazione morfologica di tutte le terre di abbancamento antecedenti;
- che le operazioni di copertura mediante l'applicazione di telo HDPE, precedentemente autorizzate con Determinazione n. 626 del 20/03/2012 risultano ora soggette, sulla base della presente richiesta di nulla osta, ad una copertura tramite argilla e ciò nel rispetto di quanto comunque prescritto nell' Allegato 3 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
- che il progetto esecutivo appositamente redatto consta delle seguenti parti: 1) RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA. 2) RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA. 3) RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA.;
- che il progetto esecutivo prevede la sostituzione del telo in HDPE del terzo strato di capping del VI lotto, con uno strato di argilla avente spessore di 50/100 cm e con coefficiente di permeabilità maggiore a K-8 cm/sec.
- dei seguenti contenuti dell'Allegato 1, paragrafo 2.4.3.(Copertura superficiale finale) al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36:



PARAGRAFO 2.4.3. COPERTURA SUPERFICIALE FINALE

La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri: isolamento dei rifiuti all'ambiente esterno; minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; riduzione al minimo della necessità di manutenzione; minimizzazione dei fenomeni di erosione; resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata. La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:

- 1. strato superficiale di copertura con spessore ≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;*
- 2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore ≥ 0.5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4);*
- 3. strato minerale compatto dello spessore ≥ 0.5 m e di conducibilità idraulica di ≥ 108 m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi;*
- 4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore ≥ 0.5 m;*
- 5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti.*

Poiché la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche, comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti, la valutazione degli assestamenti dovrà tenere conto di tali variazioni, soprattutto in funzione alla morfologia della copertura finale. La copertura superficiale come sopra descritta deve garantire l'isolamento della discarica anche tenendo conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non deve essere direttamente collegata al sistema barriera di confinamento. La copertura superficiale finale della discarica nella fase di post esercizio può essere preceduta da una copertura provvisoria, la cui struttura può essere più semplice di quella sopra indicata, finalizzata ad isolare la massa dei rifiuti in corso di assestamento. Detta copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nella discarica. La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile con la destinazione d'uso prevista.

- che per le discariche preposte allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, il terzo strato risulterebbe costituito da una barriera minerale compatta avente spessore $> 0 = a 0,5$ m e di conducibilità idraulica $< 0 = 10 -8$ m/s o di caratteristiche equivalenti e che a questo strato la normativa affida la funzione di schermo del corpo rifiuti rispetto alle interferenze dell'ambiente esterno impedendo, nello specifico, sia la penetrazione delle acque meteoriche nel corpo rifiuti onde minimizzare sia la conseguente produzione di percolato, con conseguente contenimento del biogas all'interno della massa dei rifiuti;

- che la soluzione alternativa precedentemente adottata si basava sul consolidato principio di equivalenza prestazionale in termini di permeabilità concesso dallo stesso Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36;

- che risultando mutate le originali condizioni gestionali ed operative ora tradottesi nella possibilità/vantaggio di utilizzare l'argilla in maniera consona ai criteri di legge senza più ricorrere al suddetto principio di equivalenza ben potendo, oltretutto realizzare strati anche di 100 cm al fine di contrastare eventuali fenomeni di fessurazione dell'argilla medesima;

- che la qualità del materiale argilloso nonché la sua conformità viene comprovata di seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 675/2010: B-00 Relazione geologica, geomorfologica, Idrogeologica e Geotecnica; B-08 (Documentazione fotografica relativa alle indagini introspettive; B10: analisi geotecniche di laboratorio; B-11: prove di assorbimento in foro a Carico Variabile;



- che ai fini di suffragare la bontà del materiale argilloso da impiegare sono stati eseguiti due ulteriori sondaggi a carotaggio continuo sui terreni interessati dal futuro sbancamento e che dai sondaggi stessi sono stati prelevati quattro campioni “*indisturbati*” alle diverse profondità per poter poi giungere a specifiche analisi di laboratorio;
- che i conseguenti rapporti stratigrafici riguardanti i sondaggi così come i certificati derivati dalle analisi di laboratorio risultano allegati alla relazione geologico – geotecnica la quale testimonia l’idoneità del materiale argilloso destinato alla sua utilizzazione come strato impermeabile da posizionare sulla copertura finale, in luogo dell’originario telo in HDPE;
- che il progetto esecutivo presentato presso questa amministrazione provinciale non comporta modifiche al Piano di Ripristino Ambientale, tali da determinare variazioni dell’autorizzazione stessa;
- che i vantaggi ricavabili da questo parziale mutamento dei criteri operativi di copertura si possono così riassumere: 1) *anticipo dei tempi di realizzazione del capping e ripristino dei vecchi lotti*; 2) *minore movimentazione di terra verso l’area di stoccaggio (con evidenti vantaggi di tipo ambientale durante le fasi realizzative) ed immediato impiego per le finalità previste*; 3) *più elevati gradi di risparmio dovuti all’inutilizzazione del telo in HDPE*;
- che le modifiche progettate non alterano il quadro complessivo delle emissioni e non contemplano alcun tipo di ampliamento impiantistico; conformandosi alle previsioni della normativa e delle stesse prescrizioni autorizzative, senza causare in alcun modo aumenti di consumo relativi all’acqua ed alle stesse risorse naturali;
- che la stessa sistemazione a verde della discarica appare immutata rispetto alle previsioni della Determinazione Provinciale n° 675 del 15 marzo 2010 in quanto gli interventi di ripristino vegetazionale non appaiono modificati rispetto al progetto definitivo a suo tempo approvato, concretizzandosi così nelle seguenti opere; a) inerbimento di tutte le superfici che costituiscono la copertura finale delle zone abbancate; b) realizzazione di una fratta ripariale lungo il fosso di compluvio centrale dell’area; c) potenziamento della cortina verde mediante piantumazione, anche di specie d’alto fusto, nella parte d’ingresso della discarica e delle zone adiacenti al fine di favorire la riduzione dell’impatto visivo dalle strade denominate “Pantano” e “San Germano”; d) potenziamento e prolungamento lungo tutta l’area di confine con la strada di crinale dello Stroppello, della barriera verde anche con specie d’alto fusto; e) interventi sul crinale nord, verso la frazione babbucce del comune di Tavullia; f) interventi con piantumazioni d’alto fusto lungo il fosso di Ca’ Asprete sul confine lato sud est della discarica;
- che il documento RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA fornisce le necessarie indicazioni tese a verificare: l’idoneità del materiale da porre in opera come strato impermeabile, la stabilità del versante nell’ipotesi di soluzione della copertura mediante l’apposizione di uno strato di argilla di spessore pari ad un (1) metro, la valutazione di possibili cedimenti nel banco dei rifiuti;
- che la normativa di riferimento contenuta nella suddetta RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA ed alla quale si sono ispirati gli interventi proposti è la seguente: Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 (Testo Unitario – Norme Tecniche per le Costruzioni), Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14.01.2008. Circolare 2 febbraio 2009 – Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. Allegato al voto n° 36 del 207 luglio 2007), Decreto Ministeriale 11 marzo 1998 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione);
- che le conclusioni, asseverate da professionisti specializzati nei settori dell’ingegneria civile e geologica asseverano che i terreni scavati nella zona limitrofa alla discarica sono idonei all’utilizzo per realizzare lo strato impermeabile di argilla nel *capping* in progetto e che il *capping* medesimo, all’uopo previsto, garantisce comunque la stabilità globale della zona;

Considerato,

- che per **impianto**, ai sensi dell’articolo 5 (Definizioni), Parte Seconda, Titolo I, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende: “*l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato VIII*”



e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamenti;

- che per modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, ai sensi dell'articolo 5 (Definizioni), Parte Seconda, Titolo I, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende: “*la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi dell'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dà luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa*”;

- che nella **Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009** (Adeguamento od integrazione delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 24 aprile 2008 – Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti del Decreto Legislativo n. 59/2005), per **complesso I.P.P.C.** si intende: “*una struttura industriale o produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o più attività elencate nell'Allegato I del Decreto Legislativo n. 59/05 (oggi allegato VIII alla parte III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).*”

- che nella medesima **Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009**, si forniscono le seguenti definizioni:

- Modifiche non sostanziali distinte a loro volta, in: “*modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione*” e “*modifiche che non comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione*”.

Modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione (oggetto di sola comunicazione) – Punto 1.2.2 della Delibera medesima, tra le quali sono da includere:

- a) le modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni contenute nell'A.I.A.;
- b) le variazioni qualitative/quantitative delle categorie di materie prime utilizzate già riportate nell'atto autorizzato;
- c) la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici;
- d) la modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate;
- e) la sequenza di utilizzo dei lotti delle discariche.

- Che le modifiche apportate non interferiscono con le procedure gestionali dell'impianto di smaltimento dei rifiuti, né comportano una modificazione di carattere tecnologico tale da alterare il ciclo interno di lavorazione.

- che le modifiche ivi descritte non costituiscono variante sostanziale nemmeno in riferimento alla Legge n° 3 del 26 marzo 2012 (V.I.A.) in quanto, così come indicato al punto 1.4 delle linee Guida non si è riscontrato l'insorgere delle condizioni elencate, ovvero: 1) mutamento della localizzazione dello stoccaggio dei rifiuti; b) mutamento della tecnologia adottata; c) realizzazione di ampliamenti; d) aumento della produzione; e) incrementi significativi dei fattori d'impatto, quali fabbisogni di materie prime, fabbisogni di acqua ed energia, aumento della produzione dei rifiuti – emissioni – scarichi idrici, variazione delle emissioni rumorose, variazione delle emissioni termiche – vibrazioni – radiazioni, incremento del traffico generato, variazione di materiali pericolosi utilizzati o immagazzinati.

- Che in conseguenza di quanto descritto, le operazioni e gli interventi descritti nell'apparato documentale allegato alla comunicazione trasmessa dall'ente gestore, si configurano come “*modifiche non sostanziali che non*”



comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione", in quanto pienamente corrispondenti alle specifiche definizioni richiamate dalla Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009:

Si concede il,

NULLA OSTA

all'esecuzione dei lavori di realizzazione della copertura finale dei lotti in fase di gestione post – operativa appartenenti alla Discarica strategica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete di Tavullia (PU):

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 10
Ai sensi dell'art. 29 c. 10
dello Statuto dell'Ente
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Domenicucci
Originale firmato digitalmente

MB/eca

DA COMPILARE IN CASO DI STAMPA:

Il sottoscritto _____ in qualità di funzionario/P.O./dirigente della
Provincia di Pesaro - Urbino, attesta che la presente copia cartacea di pagine _____ è conforme all'originale
firmato digitalmente e registrato nel Protocollo Generale n _____ del _____
conservato presso la suddetta Provincia.
Pesaro, _____, Firma _____